

ALLEGATO

ADDENDUM

ALLA CONVENZIONE

AI SENSI DELL'ART. 56 DEL DLGS. 117/2017 CODICE DEL TERZO SETTORE PER PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' PER LA MOBILITA' AUTONOMA DELLE PERSONE DISABILI - SMART CIG Z193D1B7E6.

NOMINA DEL RESPONSABILE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tra

Il Comune di Livorno – C. F. 00104330493 - con sede in Livorno, Piazza del Municipio, 1, legalmente rappresentato, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267, dalla Dirigente del Settore Politiche Sociali e Sanitarie Dr.ssa Caterina Tocchini, come da delibera della Giunta Comunale n. 729 del 15/10/2019, domiciliata per la carica ove sopra (Titolare del Trattamento, di seguito denominato "Titolare")

E

L'A.P.S./O.D.V. _____, di seguito denominato "Ente", Partita IVA/CF
_____ con sede legale in _____ iscritto nel Registro unico
nazionale del Terzo settore in data _____ con numero
_____ rappresentato dal/dalla sig./sig.ra
_____ nato/a a _____ il
quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente stesso (Responsabile del trattamento, di seguito denominato "Fornitore")

Titolare e Fornitore sono denominati di seguito singolarmente "Parte" e congiuntamente "Parti"

PREMESSE:

- Il presente Accordo si prefigge di definire gli obblighi delle Parti in relazione alla protezione dei dati personali, in conformità a quanto prescritto dall'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito anche "GDPR").
- Ai fini del presente Accordo come "Normativa Rilevante" si intende il GDPR e qualsiasi provvedimento normativo e/o regolamentare adottato da autorità pubbliche nazionali in materia di

trattamento di dati personali (ivi compresi i provvedimenti assunti dalle Autorità di controllo), applicabile durante il periodo di validità del presente Accordo, cui si fa riferimento anche per le definizioni di “trattamento di dati” e “dato personale”.

- Il presente Accordo è espressamente collegato al Contratto di servizio tra le Parti e ad ogni contratto concluso dalle medesime Parti e avente il medesimo oggetto (di seguito anche solo “Contratto di servizio” per indicare anche gli eventuali contratti successivi tra le Parti aventi il medesimo oggetto).
- Per ogni aspetto non espressamente disciplinato dal presente Accordo, si rinvia al Contratto di servizio e alla Normativa Rilevante.
- In caso di contrasto tra le disposizioni del Contratto di servizio e quelle contenute nel presente Accordo, prevarranno queste ultime.
- Il Titolare, nell'ambito e ad integrazione del Contratto di servizio di cui il presente accordo è parte integrante, intende procedere alla nomina del Fornitore quale Responsabile del trattamento per ciò che attiene ai dati personali che quest'ultimo dovrà necessariamente trattare in esecuzione del Contratto di servizio medesimo.

OGGETTO DELL'ACCORDO E REMUNERAZIONE.

- Le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale dell'Accordo.
- Il Titolare, con il presente Accordo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 GDPR, nomina il Fornitore Responsabile del trattamento dei dati personali. Il Fornitore accetta la nomina e si impegna a rispettare le prescrizioni della Normativa Rilevante e ad adempiere a tutte le clausole del presente Accordo, ivi inclusi i suoi allegati.
- La definizione della natura e della finalità dei trattamenti, della tipologia di dati personali e delle categorie di interessati sono decisi dal Titolare e indicati nella **Sezione 9: Dettagli del trattamento.**
- Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che il compenso per le prestazioni rese dal Fornitore quale Responsabile del trattamento è compreso nel compenso previsto dal Contratto di servizio e ne segue le sorti.

DIRITTI E OBBLIGHI DEL TITOLARE

- Il Titolare determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali raccolti o trattati dal Fornitore nello svolgimento del Contratto di servizio.
- Il Titolare ha diritto di verificare in ogni momento che il Fornitore adempia alle istruzioni impartite e rispetti la Normativa Rilevante ad esempio verificando i) le misure di sicurezza adottate, ii) il corretto svolgimento delle operazioni di trattamento, in applicazione delle istruzioni di cui al presente Accordo iii) il rispetto delle finalità individuate e perseguite dal Titolare; e ciò anche attraverso ispezioni eseguite nella sede del Fornitore ovvero dove quest'ultimo tratta i dati personali. Il Titolare può effettuare tali verifiche anche avvalendosi di professionisti o soggetti terzi. Qualora i risultati delle verifiche svolte rivelassero l'inadeguatezza delle misure di sicurezza adottate dal Fornitore, questi dovrà tempestivamente adeguarle/aggiornarle secondo quanto concordato con il Titolare sulla base di quanto emerso dalle verifiche.
- Il Titolare ha l'obbligo di comunicare al Fornitore eventuali variazioni delle finalità e dei mezzi di trattamento dei dati personali.

OBBLIGHI DEL FORNITORE

- **Obblighi generali**

- Il Fornitore tratta, per conto del Titolare, i dati personali in esecuzione del Contratto di servizio ed esclusivamente nel quadro del presente Accordo, salvo quanto diversamente previsto dal diritto dell'Unione Europea o di uno Stato membro a cui il Fornitore è soggetto. I dati forniti non vengono usati per nessun'altra finalità, in particolare non vengono usati dal Fornitore per proprie finalità. Il Fornitore può comunicare i dati a terze parti, che svolgono servizi strumentali, qualora sia necessario per dare esecuzione al Contratto di servizio. Il Fornitore non è autorizzato a fornire i dati a terze parti, diverse da quelle suddette, senza la preventiva approvazione scritta del Titolare.
- Il trattamento dei dati personali si svolge esclusivamente nel territorio dell'Unione Europea o in paesi terzi ritenuti sicuri sulla base dei requisiti previsti al capo V del GDPR. Il Responsabile e il Titolare convengono che il trattamento dei dati personali non può svolgersi in un paese terzo non sicuro senza l'approvazione supplementare del Titolare.
- Il Fornitore fornisce al Titolare tutta l'assistenza necessaria e richiesta da quest'ultimo nell'assicurare il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 32 "Sicurezza del Trattamento", 33 "Notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo", 34 "Comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato", 35 "Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati" e 36 "Consultazione Preventiva" del GDPR.
- Il Fornitore mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi e delle prescrizioni della Normativa Rilevante e collabora con il Titolare in caso di ispezioni o controlli di ogni genere da parte delle Autorità o in caso di controversie con l'Interessato.
- Il Fornitore coadiuva il Titolare nel riscontrare le eventuali richieste degli interessati avanzate al fine di esercitare i diritti dell'interessato definiti al capo III del GDPR, secondo le modalità precisate al successivo art. 3.3 e le eventuali istruzioni aggiuntive impartite dal Titolare per specifiche esigenze.
- Alla conclusione del Contratto di servizio, o comunque al termine dell'Accordo di trattamento tra le parti, il Fornitore è tenuto a consegnare al Titolare tutti i dati da questi ricevuti e quelli eventualmente generati nell'ambito delle operazioni di trattamento effettuate per conto del Titolare. I dati devono essere consegnati in un formato strutturato, interoperabile, di uso comune e leggibile da i normali dispositivi tutti i dati personali o, se ciò non è possibile, nel formato concordato con il Titolare. Il Titolare controlla i dati ricevuti, ne verifica la completezza, l'esattezza, l'integrità e la leggibilità e comunica per iscritto al Fornitore il corretto trasferimento. Il Fornitore procede quindi alla tempestiva cancellazione di tutti i dati personali in suo possesso e delle copie eventualmente esistenti nei propri archivi, salvo i casi in cui il diritto dell'Unione o dello Stato membro in cui è insediato il Fornitore preveda la conservazione di alcuni dati.
- Il Fornitore, se tenuto in forza della Normativa Rilevante o su esplicita richiesta del Titolare, provvederà alla redazione, alla tenuta e al regolare aggiornamento di un registro delle attività di trattamento svolte per conto del Titolare, come disciplinato dall'art. 30 del GDPR;
- Il Fornitore deve collaborare con il Responsabile della Protezione dei Dati (anche detto DPO) del Titolare, qualora nominato, fornendo tutti i mezzi, le informazioni e gli accessi necessari per ottemperare alle prescrizioni del GDPR;
- Il Fornitore deve designare per iscritto le persone autorizzate al trattamento di dati personali, garantendo che queste abbiano la necessaria competenza e formazione in relazione alle attività di trattamento di dati personali da porre in essere, provvedendo altresì a vincolarle a idonei impegni di riservatezza circa i dati personali trattati e le relative informazioni di cui vengano a conoscenza in esecuzione delle attività.

- Il Fornitore deve procedere alla nomina degli amministratori di sistema, ove presenti, così come richiesto dal Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e successive modificazioni “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema”, avendo cura di: (i) valutarne adeguatamente le caratteristiche soggettive; (ii) designarli individualmente; (iii) tenere l’elenco degli Amministratori di Sistema e delle loro funzioni; (iv) verificarne periodicamente l’attività e (v) ove possibile, registrarne gli accessi (autenticazione informatica) ai sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici in maniera completa, inalterabile e suscettibile di verifica dell’integrità, per un congruo periodo di tempo non inferiore a sei mesi.
- Il Fornitore informa senza indugio il Titolare se nota che un’istruzione impartita dal Titolare viola un obbligo legale prescritto dalla Normativa Rilevante o qualsiasi altro obbligo derivante dal presente Accordo.

- **Obblighi del fornitore - Misure tecniche e organizzative**

- Il Fornitore è obbligato ad adottare le misure richieste ai sensi dell'art. 32 GDPR ed in particolare, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Nel fare ciò il Fornitore deve tenere conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.
- Il Fornitore è obbligato a relazionare, a richiesta del Titolare, sulle misure di sicurezza adottate ex art. 32 GDPR.

- **Obblighi del Fornitore - Rapporti con terzi**

- Qualora gli interessati, le Autorità di controllo o qualsiasi altro terzo (ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Autorità giurisdizionali e amministrative diverse dalle Autorità di controllo) avanzassero richieste nei confronti del Fornitore (ivi comprese anche richieste per l’esercizio dei diritti riconosciuti agli interessati, quali il diritto di accesso e gli altri diritti riconosciuti dal GDPR), questo informerà immediatamente - e comunque non più tardi di 24 ore dalla ricezione delle richieste - per iscritto il Titolare.
- Il Fornitore avrà cura, in particolare, di trasmettere al Titolare copia delle richieste pervenute, allegando altresì ogni ulteriore eventuale informazione o circostanza ritenuta utile.
- Resta inteso che il Fornitore potrà fornire riscontro alle richieste solo dietro espressa autorizzazione scritta del Titolare e comunque secondo le direttive, istruzioni e indicazioni fornite per iscritto da quest’ultimo. Il Fornitore, pertanto, non potrà in alcun modo agire in via autonoma, o in qualità di rappresentante / mandatario del Titolare (salvo espressa indicazione di questo a tal riguardo).
- E’ fatto espresso divieto al Fornitore di comunicare o divulgare a terzi, anche in riscontro alle richieste, i dati personali trattati per conto del Titolare o qualsiasi eventuale ulteriore informazione relativa al trattamento dei dati personali senza aver ottenuto preve autorizzazioni e istruzioni per iscritto dal Titolare.

- Qualora fosse obbligato – in esecuzione di obblighi normativi o dietro richieste di autorità giurisdizionali, amministrative o di pubblica sicurezza – a divulgare o comunicare a terzi i dati trattati per conto del Titolare o le informazioni relative al trattamento, il Fornitore si obbliga a:
 - notificare immediatamente per iscritto al Titolare tale circostanza;
 - adottare ogni accorgimento volto a limitare o restringere l'ambito della divulgazione /comunicazione (ad esempio, omettendo informazioni non espressamente richieste);
 - porre in essere ogni ragionevole sforzo volto a ottenere dai destinatari delle comunicazioni impegni di riservatezza.

Obblighi del Fornitore - Rapporti di Sub-responsabilità

- Il Fornitore potrà ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento (d'ora in poi anche solo Sub-responsabile) ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del GDPR esclusivamente per lo svolgimento di specifiche attività di trattamento di dati personali necessarie all'esecuzione del Contratto di servizio e previa autorizzazione scritta del Titolare. Resta in ogni caso salvo il diritto del Titolare di opporsi alle specifiche nomine nei termini di seguito indicati.
- Il Fornitore alla sottoscrizione del presente documento – **nella sezione : Sub Responsabili** - informa il Titolare dei Sub-Responsabili di cui attualmente si avvale per svolgere attività necessarie o strumentali per eseguire il Contratto di servizio.
- Il Fornitore deve informare il Titolare di eventuali modifiche riguardanti l'aggiunta e/o la sostituzione di altri responsabili del trattamento almeno 14 (quattordici) giorni prima di operare le predette modifiche, dando così al Titolare l'opportunità di opporsi. In caso di opposizione le modifiche e la nomina del nuovo responsabile di trattamento non possono essere eseguite.
- Qualora il Fornitore ricorra, sotto la propria responsabilità, alla nomina di un Sub-responsabile, il Fornitore deve prevedere nel contratto con il nuovo Sub- responsabile garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR. Resta inteso che l'incarico dei Sub-responsabili potrà avvenire solo prima dell'inizio di qualsivoglia operazione di trattamento da parte di questi ultimi e che ai sensi dell'art. 28, comma 4, ai Sub-responsabili dovranno essere imposti gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati personali contenuti nel presente Accordo e in eventuali future istruzioni del Titolare.
- Il Fornitore resta comunque unico responsabile di tutti gli obblighi assunti con il presente Accordo. Il Fornitore risponderà dunque del corretto svolgimento delle attività devolute al Sub-responsabile da lui nominato e degli eventuali inadempimenti o violazioni da quest'ultimo commessi.

Obblighi del fornitore - Notifica delle violazioni da parte del Fornitore (c.d. data breach)

- Qualora si verifichi un incidente di sicurezza (a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi evento di distruzione, perdita, alterazione, divulgazione o accesso imprevisto o non autorizzato ai dati personali), riguardante i propri sistemi o quelli dei Sub-Responsabili, il Fornitore dovrà notificare al Titolare per iscritto mediante posta elettronica certificata (PEC) tale evento nel minor tempo possibile, dal momento in cui ne sia venuto a conoscenza e comunque senza ingiustificato ritardo.
- La comunicazione di cui all'art. 3.5.1 dovrà:
 - descrivere nel dettaglio la natura della violazione dei dati personali, ivi compresi, ove possibile, le categorie, il numero approssimativo e l'identità degli interessati coinvolti e le categorie e il numero approssimativo di dati personali coinvolti;

- contenere il nominativo e i dati di contatto dell'eventuale responsabile della protezione dei dati o altro punto di contatto ove sia possibile ottenere maggiori informazioni;
 - descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
 - contenere una proposta di misure di sicurezza da adottare al fine di risolvere la violazione dei dati personali, ivi comprese, ove opportuno, le misure finalizzate a mitigare i possibili effetti negativi;
 - indicare se, ad avviso del Fornitore, è opportuna o doverosa la notificazione all'Autorità di controllo e/o anche agli interessati coinvolti;
 - riportare qualsivoglia informazione a disposizione del Fornitore, che possa essere utile al Titolare ai fini della comunicazione della violazione di dati personali all'Autorità di controllo.
- Il Fornitore presterà tutta l'assistenza e la collaborazione eventualmente richiesta dal Titolare al fine di porre rimedio alla violazione di dati personali e al fine di fornire all'Autorità di controllo ogni informazione o chiarimento richiesto.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E DELL'ACCORDO

- In caso di inadempimento, da parte del Fornitore, di anche una delle obbligazioni disciplinate all'interno del presente Accordo, al Titolare è riconosciuta la facoltà di risolvere per inadempimento l'Accordo stesso e il Contratto di servizio.

RISERVATEZZA

- Tutti i dati personali ricevuti dal Fornitore da parte del Titolare e/o raccolti dal Fornitore nell'ambito dell'esecuzione di questo Accordo sono soggetti a un obbligo di riservatezza nei confronti di terzi.
- Tale obbligo di riservatezza non sussisterà nel caso in cui il Titolare abbia espressamente autorizzato la rivelazione di tali informazioni a terzi, nel caso in cui la rivelazione delle informazioni a terzi sia ragionevolmente necessaria alla luce delle disposizioni e dell'esecuzione del presente Accordo, oppure ove ricorra un obbligo giuridico di rendere disponibili le informazioni a terzi.

DURATA DELL'ACCORDO

- Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione e rimarrà in vigore ed efficace fino al termine o alla cessazione (per qualsivoglia ragione) del Contratto di servizio o di eventuali successivi contratti posti in essere tra le medesime Parti e aventi il medesimo oggetto. Qualora al termine del Contratto di servizio vi siano trattamenti o attività ancora in corso, il Fornitore si impegna a portarli a termine e, relativamente a tali trattamenti e attività, resterà obbligato ad ogni istruzione o obbligo derivante dal presente Accordo.

RESPONSABILITÀ E MANLEVE

- Il Fornitore manleverà e terrà indenne il Titolare da ogni perdita, costo, spesa, sanzione pecuniaria, danno da risarcire e in generale da ogni responsabilità direttamente o indirettamente derivante dalla esecuzione da parte del Fornitore (e/o dei Sub-responsabili da questo incaricati) delle disposizioni del presente Accordo, e dall'adeguamento e applicazione da parte del Fornitore (e/o dei Sub-responsabili da questo incaricati) delle prescrizioni della Normativa Rilevante con riferimento alle attività di trattamento di dati personali svolte per conto del Titolare.

DISPOSIZIONI FINALI

- Qualsiasi modifica del presente Accordo dovrà, a pena di nullità, essere prevista in forma scritta e sottoscritta dalle Parti.
- L'Accordo annulla e sostituisce ogni precedente Accordo o intesa tra le Parti in relazione al trattamento di dati personali svolti dal Fornitore per conto del Titolare.
- Le Parti dichiarano che tutte le clausole contenute nel presente Accordo sono state oggetto di attenta e singola valutazione e riflettono la comune volontà delle Parti.
- Qualora una qualsiasi clausola del presente Accordo venisse dichiarata invalida, tale dichiarazione non inficerà la validità di tutte le altre clausole ivi contenute. In tale eventualità e per quanto possibile, tale clausola invalida dovrà venire sostituita da altra il cui effetto sia il più possibile equivalente a ciò che le Parti intendevano al momento della stipula dell'Accordo.
- Il mancato esercizio da parte del Titolare di uno o più dei diritti che gli derivano dal presente Accordo, non costituirà né potrà essere inteso in alcun modo come rinuncia agli stessi.
- Se una parte è obbligata dalla legge a nominare un responsabile della protezione dei dati, deve nominarlo e fornire i relativi dati di contatto alla controparte. Se una parte non è soggetta all'obbligo giuridico di nominare un responsabile della protezione dei dati, nomina la seguente persona come persona di contatto in materia di protezione dei dati (ai fini del presente accordo):

	Nome/cognome	E-mail	Telefono
Per il Titolare	Avv. Marco Giuri	dpo@comune.livorno.it	
Per il Fornitore			

Le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente eventuali variazioni intervenute nei suddetti dati di contatto.

• DETTAGLI DEL TRATTAMENTO

Natura e finalità del trattamento

- Trattamento dei dati personali derivante dalla realizzazione di attività per la mobilità autonoma dei disabili.

Tipo di dati personali

- Dati identificativi, anagrafici e di contatto degli interessati;
- Informazioni relative allo stato di salute, ed economiche quando strettamente necessarie per il servizio.

Categorie di persone interessate

- cittadini utenti dei servizi offerti.

Per accettazione, Luogo e data	
Per il Titolare. Il dirigente Dott.ssa Caterina Tocchini	Per il Fornitore (nome e cognome del legale rappresentante)

- APPROVAZIONE SPECIFICA**

Si approvano specificatamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., le seguenti clausole dell'Accordo: art. 4 "risoluzione del contratto", art. 6 "durata dell'accordo", art. 7 "responsabilità e manleve".

Per accettazione, Luogo e data	
Per il Titolare. Il dirigente Dott.ssa Caterina Tocchini	Per il Fornitore (nome e cognome del legale rappresentante)